SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A0171

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 1995.

Rinnovo delle sottocommissioni per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi agli «alimenti per il bestiame», ai «cereali» ed ai «formaggi».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1995, registro n. 2, foglio n. 232, con il quale è stato disposto il rinnovo della composizione della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi degli «alimenti per il bestiame», di cui all'art. 1, punto 4, del decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Considerato che successivamente alla registrazione del cennato provvedimento è stata ravvisata l'opportunità di integrare la composizione della predetta sottocommissione con un esperto nel settore delle analisi chimico-biologiche degli alimenti per il bestiame;

Ritenuto di individuare nel prof. Amedeo Pietri, associato di analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, l'esperto in possesso della necessaria competenza ed esperienza nel settore di che trattasi;

Ritenuto pertanto di modificare il citato decreto ministeriale 26 settembre 1995;

Ritenuto, altresì, di nominare presidente della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, prevista all'art. 110 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il dirigente generale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che svolge *pro-tempore* le funzioni di ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in relazione all'esigenza di consentire un più efficace coordinamento tra la commissione di che trattasi e le varie sottocommissioni in cui la medesima è articolata;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1995 e 25 settembre 1995, registrati alla Corte dei conti il 7 novembre 1995, registro n. 2, foglio n. 231 e foglio n. 230, relativi rispettivamente al rinnovo delle sottocommissioni per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi dei «cereali» e dei «formaggi», di cui all'art. 1, punti 5 e 9, del decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Ritenuto di unificare in un unico provvedimento i decreti 26 settembre 1995, 23 settembre 1995 e 25 settembre 1995, succitati;

Decreta:

Art. 1.

1. La commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, citato nelle premesse, è presieduta dal dirigente generale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che espleta *pro-tempore* le funzioni di ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 2.

1. Le sottocommissioni per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relative agli «alimenti per il bestiame», ai «cereali» ed ai «formaggi», di cui all'art. 1, punti 4, 5 e 9, del succitato decreto ministeriale 11 febbraio 1981, sono così modificate:

4 - ALIMENTI PER IL BESTIAME

Presidente:

Marchetti prof. Mario, direttore del Centro studi e ricerche di vitaminologia del Dipartimento di biochimica applicata dell'Università di Bologna.

Componenti:

Begliomini prof. Alfredo, rappresentante dell'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche;

Brambilla dott. Gianfranco, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (supplente: Citti dott. Giovanni);

Campagnoli dott.ssa Carla, rappresentante del Ministero della sanità;

Carletti dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico;

Crisafulli dott. Antonino, rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

De Cicco dott.ssa Maria Grazia, rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Ingi dott. Maurizio, rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Miarelli dott.ssa Maria, rappresentante del servizio revisione di analisi dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

Martillotti dott.ssa Fernanda, rappresentante dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

Pietri prof. Amedeo, rappresentante dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - facoltà di agraria;

Stacchini dott. Paolo, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (supplente: Citti dott. Giovanni),

Varese dott. Roberto, rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi.

La dott.ssa Maria Grazia De Cicco svolge anche funzioni di segretario.

5 - CEREALI

Presidente:

Cubadda prof. Raimondo, professore ordinario presso l'Università degli studi del Molise - Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari e microbiologiche - Campobasso.

Componenti:

Brera dott Carlo, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (supplente: Onori dott.ssa Roberta);

Centioli dott. Livio, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Crisafulli dott. Antonino, rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

D'Egidio dott.ssa Maria Grazia, rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

Domenichini prof. Giorgio, rappresentante dell'Università cattolica di Piacenza - istituto di entomologia;

Mazzini dott. Flavio, rappresentante del Centro di ricerche sul riso Castello di Agogna (Pavia);

Miraglia dott.ssa Marina, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (supplente: Onori dott.ssa Roberta);

Pagani prof.ssa Maria Ambrogina, rappresentante dell'Università di Milano - dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche;

Pasqui dott. Luigi Alberto, rappresentante dell'Istituto nazionale per la nutrizione di Roma - unità di studi sui cereali (supplente: Carcea dott.ssa Marina);

Petrucci dott.ssa Marina, rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico;

Quattrucci prof.ssa Enrica, rappresentante dell'Istituto nazionale per la nutrizione di Roma - unità di studi sui cereali (supplente: Carcea dott.ssa Marina);

Resmini prof. Pierpaolo, rappresentante dell'Università di Milano - dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche;

Salvioni dott. Claudio, rappresentante dell'Unione italiana chimici igienisti;

Veccia Scavalli dott.ssa Diana, rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Zaffino dott. Italo, rappresentante del Ministero della sanità - dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria (supplente: Cecere dott.ssa Elvira).

La dott.ssa Diana Veccia Scavalli svolge anche funzioni di segretario.

9 - FORMAGGI E LATTE

Presidente:

Resmini prof. Pierpaolo, direttore della sezione di industrie agrarie del dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche dell'Università di Milano.

Componenti:

Addeo prof. Francesco, rappresentante dell'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi;

Aureli dott. Paolo, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (supplente: Fenicia dott.ssa Lucia);

Bocca dott.ssa Adriana, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (supplente: Fenicia dott.ssa Lucia);

Chianese prof.ssa Lina, rappresentante dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» - facoltà di agraria;

De Felici dott. Gianfranco, rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico;

De Noni dott. Ivano, rappresentante dell'Università di Milano - Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche;

Flego dott. Rodolfo, rappresentante del Presidio multizonale di prevenzione di Udine;

Leone prof. Angelo Mario, rappresentante dell'Università di Bari - istituto di tecnologie dei prodotti agro-alimentari;

Pluchino dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero della sanità (supplente: Sordi Sabatini dott.ssa Adriana);

Rosati dott. Remo, rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana;

Salis dott. Luciano, rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Tarallo dott. Vincenzo, rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Toppino dott. Piero Maria, rappresentante dell'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi;

Veccia Scavalli dott.ssa Diana, rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Vodret prof. Antonio, rappresentante dell'Università degli studi di Sassari - dipartimento di scienze ambientali, agrarie e di biotecnologie agro-alimentari.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Maria Grazia De Cicco, rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 3.

Le spese relative al trattamento economico di missione graveranno sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1995, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per il visto e la registrazione, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1995

L'ispettore generale capo: DI SALVO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 13

96A0325

DECRETO 5 dicembre 1995.

Approvazione dei «Metodi di analisi per il controllo ufficiale dei fertilizzanti - Supplemento n. 5».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», i quali prescrivono che i concimi e gli ammendanti e correttivi vengano controllati con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Commissione di cui agli articoli 110, 111, 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Vista la direttiva n. 95/8/CE della Commissione del 10 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 86 del 20 aprile 1995, che completa e modifica la direttiva n. 77/535/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989, 23 gennaio 1991, 10 marzo 1993 e 28 settembre 1993, relativi all'approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti», pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 1986, n. 196 del 23 agosto 1989, n. 29 del 4 febbraio 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 9 ottobre 1993;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per uniformare le norme nazionali a quelle della citata direttiva n. 95/8/CE;

Sentito il parere della sopracitata Commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione fertilizzanti, rinnovata col decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, modificata da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione fertilizzanti, col decreto ministeriale 4 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1989;

Vista la direttiva 83/189/CE, concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 5» descritti nell'allegato al presente decreto.

2. I metodi di analisi riportati in allegato al presente decreto si applicano sia ai concimi CEE, che ai concimi nazionali.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 269

ALLEGATO

Metodi 10

OLIGOELEMENTI CON TENORE SUPERIORE AL 10 %

Metodo 10.1

ESTRAZIONE DEGLI OLIGOELEMENTI TOTALI

1. OGGETTO.

Il presente documento stabilisce il metodo per l'estrazione dei seguenti oligoelementi: boro totale, cobalto totale, rame totale, ferro totale, manganese totale, molibdeno totale e zinco totale. L'obiettivo è di effettuare il minor numero possibile di estrazioni in modo da utilizzare, nei limiti del possibile, lo stesso estratto per la determinazione della concentrazione totale di ciascuno degli oligoelementi soprelencati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo concerne i concimi che dichiarano uno o più degli oligoelementi seguenti: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Il metodo si applica per la determinazione di ciascun oligoelemento il cui tenore dichiarato è superiore al 10%.

3. PRINCIPIO

Solubilizzazione in acido cloridrico diluito portato all'ebollizione.

NB: L'estrazione è empirica e può essere più o meno completa secondo il prodotto o gli altri componenti del concime. In particolare, per certi ossidi di manganese, le quantità estratte possono essere nettamente più basse rispetto al totale del manganese contenuto nel prodotto.

Spetta ai fabbricanti di concimi assicurarsi che la concentrazione dichiarata corrisponda effettivamente alla quantità solubilizzata nelle condizioni del metodo.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 6 M:

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) a 1 volume d'acqua.

4.2. Ammoniaca concentrata (NH_4OH, d: 0,9).

5. APPARECCHIATURA

5.1. Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.

5.2. pH-metro

NB: Se è previsto il dosaggio del boro nell'estratto, non utilizzare vetreria borosilicica. Per l'estrazione all'ebollizione possono essere adatti teflon o silice. Risciacquare con estrema accuratezza la vetreria quando per il suo lavaggio vengano utilizzati detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Vedi metodo n. 1

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime di 1 o 2 g secondo la concentrazione dell'elemento prevista nel prodotto. Per ottenere una soluzione finale che, dopo opportuna diluizione, cada nell'intervallo di misura di ciascun metodo, si deve utilizzare la tabella seguente. I campioni devono essere pesati con l'approssimazione di 1 mg.

Concentrazione dichiarata dell'oligoelemento nel concime (%)	> 10 < 25	≥ 25
Peso del campione prelevato (g)	2	1
Massa dell'elemento nel campione prelevato (mg)	> 200 < 500	≥ 250
Volume dell'estratto V (ml)	500	500
Concentrazione dell'elemento nell'estratto (mg/l)	> 400 < 1 000	≥ 500

I campioni prelevati saranno messi in becher da 250 ml.

7.2. Solubilizzazione

Se necessario, umettare il campione prelevato con un po' d'acqua, aggiungere per prima cosa, a piccole frazioni e con prudenza, un volume di acido cloridrico diluito (4.1) pari a 10 ml per grammo di concime impiegato, poi aggiungere circa 50 ml d'acqua. Coprire il becher con un vetro d'orologio e miscelare. Portare all'ebollizione su piastra riscaldante e mantenere per 30 minuti. Lasciar raffreddare agitando di quando in quando. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 500 ml.

Portare a volume con acqua. Omogeneizzare. Filtrare su filtro asciutto in un recipiente asciutto. Scartare le prime porzioni del filtrato. L'estratto deve essere perfettamente limpido.

Si raccomanda di procedere il più rapidamente possibile al dosaggio su aliquote del filtrato limpido. In caso contrario, tappare il recipiente.

Nota: estratti sui quali si deve determinare la concentrazione del boro: portarli ad un pH compreso tra 4 e 6 con ammoniaca concentrata (4.2).

8. DOSAGGIO

La determinazione di ciascun elemento verrà effettuata su aliquote adatte al metodo specifico per ciascuno di questi elementi.

I metodi 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 e 10.10 non possono essere utilizzati per determinare gli elementi presenti in forma di chelati o complessati. Il metodo 10.3 deve essere utilizzato prima della determinazione.

Si ricorda che, per i dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico (metodi 10.8 e 10.11), in generale questo trattamento è inutile.

Metodo 10.2

ESTRAZIONE DEGLI OLIGOELEMENTI SOLUBILI IN ACQUA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il metodo di estrazione delle forme solubili in acqua dei seguenti oligoelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. L'obiettivo è di effettuare il minor numero possibile di estrazioni in modo da utilizzare, nei limiti del possibile, lo stesso estratto per la determinazione della concentrazione di ciascuno di questi oligoelementi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo concerne i concimi che dichiarano uno o più degli oligoelementi seguenti: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Il metodo si applica per la determinazione di ciascun oligoelemento il cui tenore dichiarato è superiore al 10%.

3. PRINCIPIO

Gli elementi sono estratti per agitazione del concime in acqua alla temperatura di 20 ± 2 °C.

NB: L'estrazione è empirica e può essere più o meno completa.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 6 M

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) a 1 volume d'acqua.

5. APPARECCHIATURA

Agitatore rotativo regolato a circa 35-40 giri al minuto.

NB: Se è previsto il dosaggio del boro sull'estratto, non utilizzare vetreria borosilicica. Per questa estrazione sono adatti per esempio teflon e silice. Risciacquare con estrema accuratezza la vetreria quando per il suo lavaggio vengano utilizzati detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Vedi metodo n. 1

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime di 1 o 2 g secondo la concentrazione prevista dell'elemento nel prodotto. Per ottenere una soluzione finale che, dopo opportuna diluizione, cada nell'intervallo di misura di ciascun metodo, si deve utilizzare la tabella seguente. I campioni prelevati devono essere pesati con un'approssimazione di 1 mg.

Concentrazione dichiarata dell'oligoelemento nel concime (%)	> 10 < 25	≥ 25
Peso del campione prelevato (g)	2	1
Massa dell'elemento nel campione prelevato (mg)	> 200 < 500	≥ 250
Volume dell'estratto V (ml)	500	500
Concentrazione dell'elemento nell'estratto (mg/l)	> 400 < 1 000	≥ 500

Mettere il campione prelevato in un matraccio per agitazione da 500 ml.

7.2. Solubilizzazione

Aggiungere circa 400 ml di acqua.

Tappare accuratamente il matraccio. Agitare vigorosamente a mano per disperdere bene il prodotto e installare il recipiente sull'agitatore (5.1). Azionare l'apparecchio per 30 minuti.

Portare a volume con acqua. Omogeneizzare.

7.3. Preparazione della soluzione per il dosaggio

Filtrare immediatamente in un matraccio pulito e asciutto. Tappare il matraccio. Procedere al dosaggio immediatamente dopo la filtrazione.

NB: Se il filtrato intorbida progressivamente, effettuare una nuova estrazione secondo 7.1 e 7.2 in un matraccio di volume Ve.

Filtrare in un matraccio tarato di volume (W) preventivamente seccato nel quale sono stati versati 5 ml esattamente misurati della soluzione di acido cloridrico (4.1). Interrompere la filtrazione quando si raggiunge il segno. Omogeneizzare.

In queste condizioni, il valore V ripreso nell'espressione dei risultati è il seguente:

$$V = V_e \times W/(W-5).$$

È a questo valore V che si riferiscono le diluizioni figuranti nell'espressione dei risultati.

8. DOSAGGIO

La determinazione di ciascun elemento verrà effettuata su aliquote adatte al metodo specifico per ciascuno di questi elementi.

I metodi 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 e 10.10 non possono essere utilizzati per determinare gli elementi presenti in forma di chelati o complessati. Il metodo 10.3 deve essere utilizzato prima della determinazione.

Si ricorda che, per i dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico (metodi 10.8 e 10.11), in generale questo trattamento è inutile.

Metodo 10.3

ELIMINAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di eliminazione dei composti organici negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti di concimi ottenuti secondo i metodi 10.1 e 10.2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento totale e/o dell'elemento solubile in acqua.

N.B.: Nella maggior parte dei casi, la presenza di sostanza organica in piccola quantità non influenza le determinazioni per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

3. PRINCIPIO

I composti organici contenuti in un'aliquota dell'estratto vengono ossidati mediante perossido d'idrogeno.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 0,5 M

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) con 20 volumi d'acqua.

4.2. Soluzione di perossido di idrogeno (30 % H_2O_2, d: 1,11); esente da oligoelementi.

5. APPARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.

6. MODO DI OPERARE

Prelevare 25 ml della soluzione di estrazione secondo il metodo 10.1 o il metodo 10.2 e introdurli in un becher da 100 ml. Se si tratta dell'estrazione (metodo 10.2), aggiungere 5 ml di soluzione di acido cloridrico diluito (4.1). Aggiungere poi 5 ml della soluzione al perossido di idrogeno (4.2). Coprire con un vetrino da orologio. Lasciare sviluppare l'ossidazione a temperatura ambiente per circa 1 ora, poi portare progressivamente all'ebollizione mantenendola per mezz'ora. Se necessario aggiungere nuovamente 5 ml di perossido di idrogeno nella soluzione intiepidita, poi eliminare per ebollizione il perossido di idrogeno in eccesso. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 50 ml. Portare a volume con acqua e omogeneizzare. Filtrare se necessario.

Si terrà conto di questa diluizione a metà per il prelievo delle aliquote e il calcolo della percentuale in oligoelementi del prodotto.

Metodo 10.4

DOSAGGIO DEGLI OLIGOELEMENTI NEGLI ESTRATTI DI CONCIME PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

(MODO D'OPERARE GENERALE)

OGGETTO

Il presente documento descrive un modo generale di operare per il dosaggio per spettrofotometria ad assorbimento atomico dello zinco e del ferro contenuti negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti di concimi ottenuti secondo i metodi 10.1 e 10.2 per i quali si prevede una dichiarazione dello zinco e del ferro totale e/o solubile in acqua.

Gli adattamenti di questo metodo ai diversi oligoelementi sono precisati nei metodi relativi a ciascun elemento.

N.B.: Nella maggior parte dei casi, la presenza di sostanza organica in piccola quantità non influenza la determinazione per assorbimento atomico.

3. PRINCIPIO

Dopo eventuale trattamento dell'estratto per ridurre o eliminare le specie chimiche interferenti, l'estratto viene diluito in modo che la sua concentrazione cada nel campo di risposta ottimale dello spettrofotometro per la lunghezza d'onda adatta all'elemento determinato.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 6 M

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) con 1 volume d'acqua.

4.2. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 0,5 M

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) con 20 volumi d'acqua.

4.3. Soluzione di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Questo reattivo viene utilizzato per i dosaggi del ferro e dello zinco. Per il suo ottenimento si possono utilizzare:

a) ossido di lantanio disciolto in acido cloridrico (4.1):

In un matraccio tarato da 1 litro, mettere in sospensione 11,73 g di ossido di lantanio (La_2O_3) in 150 ml d'acqua, poi aggiungere 120 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). Lasciar sciogliere e poi portare al volume di 1 litro con acqua. Omogeneizzare. Questa soluzione è circa 0,5 M in acido cloridrico;

b) cloruro di lantanio o solfato di lantanio o nitrato di lantanio:

In un matraccio tarato da un litro, sciogliere 26,7 g di cloruro di lantanio eptaidrato ($LaCl_3 \cdot 7H_2O$) o 31,2 g di nitrato di lantanio esaidrato [$La(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$] o 26,2 g di solfato di lantanio nonaidrato [$La_2(SO_4)_3 \cdot 9H_2O$] in 150 ml d'acqua, poi aggiungere 85 ml d'acido cloridrico 6 M (4.1) e portare a 1 litro con acqua. Omogeneizzare. Questa soluzione è circa 0,5 M in acido cloridrico.

4.4. Soluzioni di riferimento

Per la loro preparazione, far riferimento ai metodi di dosaggio specifici per ciascun oligoelemento.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico equipaggiato con le sorgenti che emettono le lunghezze d'onda caratteristiche degli elementi da dosare.

Per il suo utilizzo, il chimico si conformerà alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchio, e dovrà avere familiarità con il suo uso. L'apparecchio dovrà permettere di effettuare una correzione del fondo per poterla utilizzare se necessario (per esempio Zn). I gas utilizzati sono aria e acetilene.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione degli elementi da dosare

Vedi metodi 10.1 e/o 10.2 e, se necessario, 10.3.

6.2. Preparazione della soluzione del campione

Diluire un'aliquota dell'estratto ottenuto secondo i metodi 10.1 o 10.2 o 10.3 con acqua e/o acido cloridrico (4.1 o 4.2) in modo da ottenere nella soluzione finale una concentrazione dell'elemento da dosare appropriata per la scala di taratura utilizzata (7.2) e una concentrazione in acido cloridrico di almeno 0,5 M, senza superare i 2,5 M. Questa operazione può richiedere una o più diluizioni successive.

La soluzione finale è ottenuta ponendo un'aliquota dell'estratto diluito in un matraccio da 100 ml. Il volume dell'aliquota è di (a) ml. Aggiungere 10 ml di sale di lantanio (4.3). Portare a volume con una soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2) ed agitare. D sarà il fattore di diluizione.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Preparare una soluzione in bianco ripetendo tutto il procedimento a partire dall'estrazione, omettendo unicamente il prelievo del campione di concime.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

A partire dalla soluzione standard, preparata secondo il metodo descritto per ciascun oligoelemento, preparare in matracci tarati da 100 ml una serie di almeno 5 soluzioni di taratura di concentrazione crescente corrispondenti al campo di dosaggio ottimale dell'apparecchio. Se è il caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico più vicina possibile a quella della soluzione campione diluita (6.2). Per la determinazione del ferro e dello zinco, aggiungere 10 ml della stessa soluzione di sale di lantanio (4.3) utilizzata al punto 6.2. Portare a volume con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 M (4.2) e omogeneizzare.

7.3. Misure

Tarare lo spettrofotometro (5) per le misure e regolare alla lunghezza d'onda precisata nel metodo relativo all'elemento.

Analizzare nell'ordine, in tre riprese, ed annotando ciascun risultato, le soluzioni di taratura (7.2), la soluzione da titolare (6.2) e la soluzione del bianco (7.1), avendo cura di risciacquare a fondo lo strumento con acqua distillata tra una lettura e l'altra.

Tracciare la curva di taratura riportando in ordinate il valore medio dei risultati forniti dallo spettrofotometro per ciascuna delle soluzioni di taratura (7.2) e in ascisse le concentrazioni corrispondenti dell'elemento, espresse in µg per ml.

Sulla base di questa curva, determinare le concentrazioni dell'elemento dosato nella soluzione campione (6.2) (X_s) e nella prova in bianco (7.1) (X_b) espresse in µg per ml.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La percentuale di elemento (E) nel concime è uguale a:

$$E \text{ \% del concime} = [(X_s - X_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 10.3:

$$E \text{ \% del concime} = [(X_s - X_b) \times V \times 2\,D] / (M \times 10^4)$$

dove:

E è la quantità di elemento dosato espressa in percentuale del concime

X_s è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml

X_b è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1) in µg/ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M è la massa del campione prelevato secondo il metodo 10.1 o 10.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D:

Se (a_1), (a_2), (a_3), ..., (ai) e (a) sono le aliquote e (v_1), (v_2), (v_3), ..., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \ldots \times (vi/ai) \times (100/a)$$

Metodo 10.5

DOSAGGIO DEL BORO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO PER TITOLAZIONE ACIDIMETRICA

1. OGGETTO

Nel presente documento è descritto un metodo per la determinazione del boro negli estratti di concime.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica agli estratti di campioni di concimi ottenuti secondo i metodi 10.1 o 10.2 per i quali si prevede la dichiarazione dell'elemento (boro) totale e/o idrosolubile.

3. PRINCIPIO

Lo ione borato forma con il mannitolo un complesso mannitoborico secondo la reazione:

$$C_6H_8(OH)_6 + H_3BO_3 \rightarrow C_6H_{15}O_8B + H_2O$$

La funzione acida del complesso viene titolata mediante una soluzione di idrossido di sodio fino a pH 6,3.

4. REATTIVI

4.1. Indicatore: soluzione colorata con rosso di metile

In un matraccio tarato da 100 ml, sciogliere 0,1 g di rosso di metile ($C_{15}H_{15}N_3O_2$) in 50 ml di etanolo al 95 %. Portare al volume di 100 ml con acqua. Omogeneizzare.

4.2. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 0,5 M

Miscelare un volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) con 20 volumi d'acqua.

4.3. Soluzione di idrossido di sodio circa 0,5 M

Esente da anidride carbonica. In un matraccio tarato da un litro contenente circa 800 ml di acqua precedentemente bollita, sciogliere 20 g di idrossido di sodio (NaOH) in pastiglie. Dopo il raffreddamento della soluzione, portare a 1 000 ml con acqua precedentemente bollita e omogeneizzare.

4.4. Soluzione titolata di idrossido di sodio circa 0,025 M

Esente da anidride carbonica. Diluire 20 volte la soluzione di idrossido di sodio 0,5 M (4.3) con acqua precedentemente bollita e omogeneizzare. Determinare il suo valore espresso in boro (B) (vedi punto 9).

4.5. Soluzione di riferimento di boro (B) a 100 µg/ml di B

In un matraccio tarato da 1 000 ml, sciogliere con acqua 0,5719 g di acido borico (H_3BO_3), pesato con un approssimazione di 0,1 mg. Portare a volume e omogeneizzare. Trasferire in un flacone di plastica per la conservazione in frigorifero.

4.6. D-mannitolo ($C_6H_{14}O_6$) in polvere

4.7. Cloruro di sodio (NaCl)

5. APPARECCHIATURA

5.1. pH-metro con elettrodo di vetro

5.2. Agitatore magnetico

5.3. Becher da 400 ml con barretta teflonata

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Procedura di solubilizzazione del boro

Vedi i metodi 10.1 e 10.2, ed eventualmente 10.3.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Titolazione del campione

In un becher da 400 ml (5.3), introdurre un'aliquota (a) della soluzione di estrazione (6.1) contenente da 2 a 4 mg di boro (B). Aggiungere 150 ml d'acqua.

Aggiungere qualche goccia della soluzione indicatrice di rosso di metile (4.1).

Nel caso dell'estrazione secondo il metodo 10.2, passare in ambiente acido aggiungendo qualche goccia di acido cloridrico 0,5 M (4.2) fino al viraggio dell'indicatore colorato, e successivamente aggiungere 0,5 ml di acido cloridrico 0,5 M (4.2).

Dopo aver aggiunto 3 g di cloruro di sodio (4.7), portare ad ebollizione per eliminare il biossido di carbonio. Lasciar raffreddare. Porre il becher sull'agitatore magnetico (5.2), introdurvi gli elettrodi del pH-metro (5.1) preventivamente tarato. Regolare il pH esattamente a 6,3, inizialmente con la soluzione di idrossido di sodio 0,5 M quindi per finire con la soluzione 0,025 M.

Aggiungere 20 g di D-mannitolo (4.6), sciogliere completamente e omogeneizzare. Titolare con la soluzione di idrossido di sodio 0,025 M (4.4) fino a pH 6,3 (stabilità per almeno un minuto). Chiamiamo x_1 il volume necessario.

8. PROVA IN BIANCO

Effettuare una prova in bianco nelle stesse condizioni a partire dalla solubilizzazione, omettendo unicamente il concime. Chiamiamo x_0 il volume necessario.

9. VALORE IN BORO (B) DELLA SOLUZIONE DI IDROSSIDO DI SODIO (4.4)

Prelevare mediante una pipetta 20 ml (2,0 mg di boro) della soluzione di riferimento (4.5), travasarli in un becher da 400 ml e aggiungere qualche goccia della soluzione di rosso di metile (4.1). Aggiungere 3 g di cloruro di sodio (4.7) e la soluzione di acido cloridrico (4.2) fino al viraggio dell'indicatore (4.1).

Portare il volume a circa 150 ml e portare lentamente all'ebollizione per eliminare il biossido di carbonio. Lasciar raffreddare. Porre il becher sull'agitatore magnetico (5.2), introdurvi gli elettrodi del pH-metro (5.1) preventivamente tarato. Regolare il pH esattamente a 6,3, inizialmente con la soluzione di idrossido di sodio 0,5 M (4.3) quindi per finire con la soluzione 0,025 M (4.4).

Aggiungere 20 g di D-mannitolo (4.6), attendere fino alla completa dissoluzione e omogeneizzare. Titolare con la soluzione di idrossido di sodio 0,025 M (4.4) fino a pH 6,3 (stabilità per almeno un minuto). Chiamiamo V_1 il volume in ml di soluzione di idrossido di sodio necessario.

Effettuare una prova in bianco nella stessa maniera sostituendo la soluzione di riferimento con 20 ml di acqua, chiamiamo V_0 il volume in ml di soluzione utilizzata.

L'equivalenza in boro (F) in mg/ml della soluzione standard di NaOH è la seguente:

$$F \text{ (in mg/ml)} = 2/(V_1 - V_0)$$

1 ml di soluzione di idrossido di sodio esattamente 0,025 M corrispondente a 0,27025 mg di boro (B).

10. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La percentuale di boro (B) nel concime è:

$$B\,\% = \frac{(X_1 - X_0) \times F \times V}{10 \times a \times M}$$

dove

- B % è la percentuale di boro (B) nel concime
- X_1 è il volume di soluzione titolata di idrossido di sodio 0,025 M (4.4) necessario per la prova (7.1) in ml
- X_0 è il volume di soluzione di idrossido di sodio 0,025 M (4.4) necessario per la prova in bianco (8) in ml
- F è il valore in boro (B) della soluzione di idrossido di sodio 0,025 M (4.4) in mg/ml
- V è il volume di estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml
- a è il volume dell'aliquota (7.1) prelevata dall'estratto (6.1) in ml
- M è la massa di concime utilizzata per il saggio secondo il metodo 10.1 o 10.2 in grammi

Metodo 10.6

DOSAGGIO DEL COBALTO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO GRAVIMETRICO CON 1-NITROSO-2-NAFTOLO

OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del cobalto negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei campioni di concimi ottenuti con i metodi 10.1 e 10.2 per i quali si prevede una dichiarazione del tenore dell'elemento (cobalto).

3. PRINCIPIO

Il cobalto III produce con il 1-nitroso-2-naftolo un precipitato rosso Co $(C_{10}H_6ONO)_3 \cdot 2H_2O$. Dopo adatto trattamento dell'estratto, il cobalto viene ossidato allo stato di cobalto III, quindi precipitato in mezzo acetico con una soluzione di 1-nitroso-2-naftolo. Dopo filtrazione, il precipitato è lavato e essiccato a peso costante, quindi pesato allo stadio di Co $(C_{10}H_6ONO)_3 \cdot 2H_2O$.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di perossido di idrogeno (H_2O_2, d : 1,11), 30 %.

4.2. Soluzione di idrossido di sodio circa 2 M

Sciogliere 8 g di idrossido di sodio in pastiglie in 100 ml d'acqua.

4.3. Soluzione di acido cloridrico diluito circa 6 M

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (d : 1,18) con 1 volume d'acqua.

4.4. Acido acetico (CH_3CO_2H, d: 1,05), 99,7%.

4.5. Soluzione di acido acetico 1 : 2 (circa 6 M)

Miscelare 1 volume di acido acetico (4.4) con 2 volumi d'acqua.

4.6. Soluzione di 1-nitroso-2-naftolo in acido acetico

Sciogliere 4 g di 1-nitroso-2-naftolo in 100 ml di acido acetico (4.4). Aggiungere 100 ml di acqua tiepida. Omogeneizzare e filtrare immediatamente. La soluzione ottenuta è da utilizzarsi subito.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Crogiolo filtrante P16/ISO 4793, porosità 4, contenuto 30 o 50 ml.

5.2. Piastra riscaldante, regolata a 130 ± 2 °C.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del cobalto

Vedi metodi 10.1 e 10.2.

6.2. Preparazione della soluzione da analizzare

Porre in un becher da 400 ml una quantità di estratto contenente non più di 20 mg di Co. Se l'estratto è stato ottenuto con il metodo 10.2, acidificare con 5 gocce di acido cloridrico (4.3). Aggiungere circa 10 ml di soluzione di perossido di idrogeno (4.1). Lasciare agire l'agente ossidante a freddo per 15 minuti, quindi portare il volume a circa 100 ml con acqua. Porre un vetro d'orologio sul becher.

Portare a ebollizione e lasciare bollire per circa 10 minuti. Raffreddare. Ripristinare l'ambiente alcalino aggiungendo, goccia a goccia, la soluzione di idrossido di sodio (4.2) fino a quando l'idrossido di cobalto nero comincia a precipitare.

7. MODO DI OPERARE

Aggiungere 10 ml di acido acetico (4.4) e portare, con acqua, la soluzione a circa 200 ml. Riscaldare fino al punto di ebollizione. Aggiungere goccia a goccia con una buretta 20 ml di soluzione di 1-nitroso-2-naftolo (4.6) continuando ad agitare. Agitare quindi con forza per fare coagulare il precipitato.

Filtrare su crogiolo filtrante (5.1), già tarato, evitando con cura l'ostruzione del crogiolo. Accertarsi che la soluzione rimanga sopra il precipitato per tutto il tempo di filtrazione.

Lavare il becher con acido acetico diluito (4.5) per estrarre il precipitato, quindi lavare il precipitato su filtro con acido acetico diluito (4.5), e infine 3 volte con acqua calda.

Essicare su piastra a 130 ± 2 °C fino a peso costante.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 mg di precipitato $Co(C_{10}H_6ONO)_3 \cdot 2H_2O$ corrisponde a 0,096381 mg di Co.

La percentuale di cobalto (Co) nel concime è uguale a:

$$Co\ \% = X \times 0{,}0096381 \times \frac{V \times D}{a \times M}$$

dove

X è la massa del precipitato in mg

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

a è il volume in ml dell'aliquota prelevata nell'ultima diluizione

D è il fattore di diluizione dell'aliquota

M è la massa del campione prelevato in grammi

Metodo 10.7

DOSAGGIO DEL RAME NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO TITRIMETRICO

OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del rame negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica ai concimi per i quali è prevista la dichiarazione dell'elemento (rame) e i cui estratti vengono ottenuti mediante i metodi 10.1 o 10.2.

3. PRINCIPIO

Gli ioni rameici vengono ridotti in ambiente acido con ioduro di potassio:

$$2\ Cu^{++} + 4\ I^{-} \rightarrow 2\ CuI + I_2$$

Lo iodio così liberato viene titolato con una soluzione di tiosolfato di sodio di titolo noto in presenza di amido come indicatore, secondo l'equazione

$$I_2 + 2\ Na_2S_2O_3 \rightarrow 2\ NaI + Na_2S_4O_6$$

4. REATTIVI

4.1. Acido nitrico (HNO_3, d: 1,40).

4.2. Urea [$(NH_2)_2\ C = O$].

4.3. Soluzione acquosa al 10 % di bifluoruro d'ammonio (NH_4HF_2). Conservare la soluzione in un recipiente di plastica.

4.4. Soluzione di idrossido d'ammonio (1 + 1)

Mescolare 1 volume di ammoniaca acquosa (NH_4OH, d: 0,9) e 1 volume d'aqua.

4.5. Soluzione standard di tiosolfato di sodio

In un matraccio tarato da 1 litro, sciogliere 7,812 g di tiosolfato di sodio pentaidrato ($Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$) con acqua. Questa soluzione deve essere tarata in modo da avere 1 ml = 2 mg di Cu. Per la stabilizzazione, aggiungere qualche goccia di cloroformio. La soluzione deve venire conservata in un recipiente di vetro al riparo dalla luce.

4.6. Ioduro di potassio (KI).

4.7. Soluzione di tiocianato di potassio (KSCN) al 25 %. Conservare questa soluzione in un recipiente di plastica.

4.8. Soluzione acquosa allo 0,5 % circa di amido

Introdurre in un becher da 600 ml 2,5 g di amido [$(C_6H_{10}O_5)_n$]. Aggiungere circa 500 ml d'acqua. Far bollire sotto agitazione. Raffreddare a temperatura ambiente. La soluzione non si conserva per lungo tempo.

5. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

5.1. Vedi metodi 10.1. e 10.2.

6. MODO DI OPERARE

6.1. Preparazione della soluzione da titolare

In un erlenmeyer da 500 ml introdurre un'aliquota della soluzione di estrazione contenente almeno 20-40 mg di Cu. Allontanare l'eccesso di ossigeno eventualmente presente mediante una breve ebollizione. Portare ad un volume di circa 100 ml con acqua. Aggiungere 5 ml di acido nitrico (4.1); portare all'ebollizione e far bollire per circa mezzo minuto.

Rimuovere l'erlenmeyer dall'apparecchio di riscaldamento e aggiungere circa 3 g di urea (4.2) e riportare ad ebollizione e lasciare bollire per circa mezzo minuto. Rimuovere dal riscaldamento e aggiungere 200 ml di acqua fredda. Se del caso, raffreddare il contenuto dell'erlenmeyer a temperatura ambiente. Aggiungere poco a poco ammoniaca (4.4) fino all'ottenimento di una torbidità permanente.

Aggiungere 50 ml di soluzione di bifluoruro d'ammonio (4.3) e mescolare.

Introdurre 10 g di ioduro di potassio (4.6) e portarli in soluzione.

6.2 Titolazione della soluzione

Porre l'erlenmeyer su un agitatore magnetico. Introdurre la barretta magnetica nell'erlenmeyer e regolare l'agitatore alla velocità desiderata.

Versare, mediante una buretta, la soluzione titolata di tiosolfato di sodio (4.5) fino a quando diminuisce l'intensità del colore bruno della soluzione, dovuto allo iodio liberato. Introdurre 10 ml della soluzione di amido (4.8).

Continuare a titolare con la soluzione di tiosolfato di sodio (4.5) fino a quando il color porpora è praticamente scomparso.

Aggiungere 20 ml di soluzione di tiocianato di potassio (4.7) e ultimare la titolazione fino a completa scomparsa del colore blu-violetto.

Annotare il volume di soluzione di tiosolfato impiegata.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 ml della soluzione di tiosolfato di sodio (4.5) corrisponde a 2 mg di Cu.

$$Cu\ (\%) = X \quad \frac{V}{a \times M \times 5}$$

dove:

X è il valore della soluzione di tiosolfato di sodio versata in ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

a è il volume dell'aliquota in ml

M è la massa del campione prelevato secondo i metodi 10.1 e 10.2 in grammi

Metodo 10.8

DOSAGGIO DEL FERRO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del ferro negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 10.1 e 10.2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento (ferro) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo trattamento e diluizione opportuna degli estratti, il ferro viene dosato per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico circa 6 M

Vedi metodo 10.4, paragrafo 4.1.

4.2. Soluzione di acido cloridrico circa 0,5 M

Vedi metodo 10.4, paragrafo 4.2.

4.3. Soluzione di perossido di idrogeno (H_2O_2, d: 1,11), 30 %, esente da oligoelementi.

4.4. Soluzione di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Vedi metodo 10.4, paragrafo 4.3.

4.5. Soluzioni di riferimento di ferro (Fe).

4.5.1. Soluzione madre di ferro a 1 000 µg/ml

In un becher da 500 ml, sciogliere 1 g, pesato con l'approssimazione di 0,1 mg, di ferro puro in 200 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). Aggiungere 15 ml di soluzione di perossido di idrogeno (4.3). Scaldare su piastra riscaldante sino a dissoluzione completa. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1 000 ml. Portare a 1 000 ml con acqua. Omogeneizzare.

4.5.2. Soluzione di lavoro di ferro a 100 µg/ml

In un matracio tarato da 200 ml, introdurre 20 ml della soluzione madre (4.5.1). Portare a 200 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. Vedi metodo 10.4, punto 5. L'apparecchio dev'essere dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del ferro (248,3 nm).

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del ferro

Vedi metodi 10.1 e/o 10.2 e, se necessario, 10.3.

6.2. Preparazione della soluzione da analizzare

Vedi metodo 10.4, punto 6.2. La soluzione da analizzare deve contenere il 10 % (v/v) di una soluzione di sale di lantanio.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Vedi metodo 10.4, punto 7.1. La soluzione della prova in bianco deve contenere il 10 % (v/v) della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Vedi metodo 10.4, punto 7.2.

Per un intervallo di dosaggio ottimale compreso tra 0 e 10 µg/ml di ferro (Fe), introdurre in una serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente: 0, 2, 4, 6, 8 e 10 ml della soluzione di lavoro (4.5.2). Se del caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico in modo che sia più prossima possibile a quella della soluzione da analizzare. Aggiungere in ciascun matraccio 10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2. Portare a volume con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare. Queste soluzioni contengono rispettivamente: 0, 2, 4, 6, 8 e 10 µg/ml di ferro (Fe).

7.3. Misure

Vedi metodo 10.4, punto 7.3. Tarare lo spettrofotometro (5) alla lunghezza d'onda di 248,3 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Vedi metodo 10.4, punto 8.

La percentuale di ferro (Fe) nel concime è uguale a:

$$Fe\ \% = [(X_s - X_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 10.3:

$$Fe\ \% = [(X_s - X_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove

Fe è la quantità di ferro (Fe) espressa in percentuale del concime

X_s è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml

X_b è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in µg/ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M è la massa del campione secondo il metodo 10.1 o 10.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a_1), (a_2), (a_3), ... (ai) ed (a) sono le aliquote e (v_1), (v_2), (v_3), (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \ldots \times (vi/ai) \times (100/a).$$

Metodo 10.9

DOSAGGIO DEL MANGANESE NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO PER TITOLAZIONE DEL PERMANGANATO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del manganese negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica ai concimi per i quali è prevista la dichiarazione dell'elemento (manganese) e i cui estratti vengono ottenuti mediante i metodi 10.1 o 10.2.

3. PRINCIPIO

Se nell'estratto sono presenti ioni cloruro, questi vengono allontanati per ebollizione dell'estratto addizionato di acido solforico. Il manganese viene ossidato mediante il bismutato di sodio in ambiente di acido nitrico. Il permanganato formato viene ridotto mediante un eccesso di solfato ferroso. Questo eccesso viene titolato mediante una soluzione di permanganato di potassio.

4. REATTIVI

4.1. Acido solforico concentrato (H_2SO_4, d : 1,84).

4.2. Acido solforico circa 9 M

Mescolare con cautela 1 volume di acido solforico concentrato (4.1) e 1 volume d'acqua.

4.3. Acido nitrico 6 M

Mescolare 3 volumi di acido nitrico (HNO_3, d : 1,40) e 4 volumi d'acqua.

4.4. Acido nitrico 0,3 M

Mescolare 1 volume d'acido nitrico 6 M e 19 volumi d'acqua.

4.5. Bismutato di sodio ($NaBiO_3$) all'85 %.

4.6. Farina fossile (Kieselguhr).

4.7. Acido ortofosforico 15 M (H_3PO_4, d : 1,71).

4.8. Soluzione di solfato ferroso 0,15 M

In un matraccio tarato da 1 litro, sciogliere 41,6 g di solfato ferroso eptaidrato ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$). Aggiungere 25 ml di acido solforico concentrato (4.1) e 25 ml di acido fosforico (4.7). Portare a 1 000 ml. Omogeneizzare.

4.9. Soluzione di permanganato di potassio 0,020 M

Pesare, con un'approssimazione di 0,1 mg, 3,160 g di permanganato di potassio ($KMnO_4$). Sciogliere in 1 000 ml di acqua.

4.10. Soluzione di nitrato d'argento 0,1 M

Sciogliere 1,7 g di nitrato d'argento ($AgNO_3$) in 100 ml d'acqua.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Crogiolo filtrante P16/ISO 4793, porosità 4, capacità 50 ml montato su beuta da filtrazione da 500 ml.

5.2. Agitatore magnetico.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1. Solubilizzazione del manganese

Vedi metodi 10.1 o 10.2.

Qualora non si sappia se siano presenti ioni cloruro, effettuare una prova sulla soluzione con una goccia della soluzione di nitrato d'argento (4.10).

6.2. In assenza di ioni cloruro, introdurre in un becher da 400 ml un'aliquota dell'estratto contenente da 10 a 20 mg di manganese. Portare ad un volume di circa 25 ml mediante evaporazione oppure mediante aggiunta d'acqua. Aggiungere 2 ml di acido solforico concentrato (4.1).

6.3. In presenza di ioni cloruro, è necessario eliminarli nella maniera seguente :

In un becher di forma alta e dimensioni appropriate, introdurre un'aliquota dell'estratto contenente da 10 a 20 mg di manganese. Aggiungere 5 ml di acido solforico 9M (4.2). Sotto cappa, portare all'ebollizione su piastra riscaldante e mantenere l'ebollizione fino a quando si sviluppano abbondanti fumi bianchi. Proseguire fino ad una riduzione del volume a 2 ml (strato sottile di liquido sciropposo sul fondo del becher). Riportare il becher a temperatura ambiente. Aggiungere con cautela 25 ml d'acqua e verificare nuovamente l'assenza di cloruri con una goccia della soluzione di nitrato d'argento (4.10). Se rimangono ancora cloruri, ripetere l'operazione dopo aver aggiunto 5 ml di acido solforico 9 M (4.2).

7. MODO DI OPERARE

Nel becher da 400 ml contenente la soluzione da titolare, aggiungere 25 ml di acido nitrico 6 M (4.3) e 2,5 g di bismutato di sodio (4.5). Agitare vigorosamente per 3 minuti sull'agitatore magnetico (5.2). Aggiungere 50 ml di acido nitrico 0,3 M (4.4) e agitare nuovamente.

Filtrare sotto vuoto su un crogiolo (5.1) il cui fondo è stato ricoperto di farina fossile (4.6). Lavare più volte il crogiolo con acido nitrico 0,3 M (4.4) fino all'ottenimento di un filtrato incolore.

Trasferire il filtrato e la soluzione di lavaggio in un bicchiere da 500 ml. Mescolare e aggiungere 25 ml di soluzione di solfato ferroso 0,15 M (4.8). Se il filtrato si colora in giallo dopo l'aggiunta del solfato ferroso, aggiungere 3 ml di acido ortofosforico 15 M (4.7).

Titolare per mezzo di una buretta l'eccesso di solfato ferroso mediante la soluzione di permanganato di potassio 0,02 M (4.9) fino all'ottenimento di un colore rosa stabile per 1 minuto.

Effettuare una prova in bianco nelle stesse condizioni, omettendo unicamente la soluzione da analizzare.

NB: la soluzione ossidata non deve entrare in contatto con gomma.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 ml di soluzione di permanganato di potassio 0,02 M corrisponde a 1,099 mg di manganese (Mn)

$$Mn \text{ \% del concime} = (X_b - X_s) \times 0,1099 \times \frac{V}{a \times M}$$

dove:

X_b è il volume del permanganato utilizzato per il bianco in ml

X_s è il volume del permanganato utilizzato per il dosaggio in ml

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

a è il volume dell'aliquota prelevata dall'estratto in ml

M è la massa del campione prelevato in grammi

Metodo 10.10

DOSAGGIO DEL MOLIBDENO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO GRAVIMETRICO MEDIANTE 8-IDROSSICHINOLINA

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio del molibdeno negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica ai concimi per i quali è prevista la dichiarazione dell'elemento (molibdeno) e i cui estratti vengono ottenuti mediante i metodi 10.1 o 10.2.

3. PRINCIPIO

Il dosaggio del molibdeno viene determinato come ossinato di molibdenile in condizioni determinate.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido solforico 1 M

In un matraccio tarato da 1 litro contenente 800 ml d'acqua, aggiungere con cautela 55 ml di acido solforico (H_2SO_4, d: 1,84). Mescolare. Dopo raffreddamento, portare a 1 litro. Omogeneizzare.

4.2. Soluzione ammoniacale diluita 1 : 3

Mescolare 1 volume di ammoniaca concentrata (NH_4OH, d: 0,9) e 3 volumi d'acqua.

4.3. Soluzione di acido acetico diluito 1 : 3

Mescolare 1 volume di acido acetico concentrato (99,7 % di CH_3COOH, d: 1,049) e 3 volumi d'acqua.

4.4. Soluzione di sale disodico dell'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA).

In un matraccio tarato da 100 ml, sciogliere in acqua 5 g di Na_2 EDTA. Portare alla tacca di taratura e omogeneizzare.

4.5. Soluzione tampone

In un matraccio tarato da 100 ml, sciogliere in acqua 15 ml di acido acetico concentrato e 30 g di acetato d'ammonio. Portare a 100 ml.

4.6 Soluzione di 8-idrossichinolina (ossina)

In un matraccio tarato da 100 ml, sciogliere 3 g di idrossichinolina in 5 ml di acido acetico concentrato. Aggiungere 80 ml d'acqua. Aggiungere goccia a goccia soluzione ammoniacale (4.2) fino a quando la soluzione intorbidisce, poi acido acetico (4.3) fino a quando la soluzione ritorna limpida. Portare a 100 ml con acqua.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Crogiolo filtrante P16/ISO 4793, porosità 4, capacità 30 ml.

5.2. pH-metro con elettrodo di vetro.

5.3. Stufa a 130-135 °C.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

Vedi metodo 10.1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della soluzione da analizzare

Introdurre in un becher da 250 ml una porzione (aliquota) contenente da 25 a 100 mg di Mo. Portare il volume a 50 ml con acqua. Portare questa soluzione a pH 5 aggiungendo goccia a goccia soluzione di acido solforico (4.1). Aggiungere 15 ml di soluzione EDTA (4.4), poi 5 ml di soluzione tampone (4.5).

Portare a circa 80 ml con acqua.

7.2. Ottenimento e lavaggio del precipitato

Ottenimento del precipitato

Riscaldare leggermente la soluzione. Rimescolando senza interruzioni, aggiungere la soluzione di ossina (4.6). Continuare la precipitazione fino a quando non si osserva più formazione di deposito. Aggiungere un eccesso di reattivo fino a che la soluzione surnatante sia leggermente colorata in giallo. Continuare a riscaldare leggermente il precipitato per 2 o 3 minuti.

Filtrazione e lavaggio

Filtrare mediante un crogiolo filtrante (5). Risciacquare più volte con volumi da 20 ml di acqua calda. L'acqua di risciacquo deve diventare progressivamente incolore, il che indica che non vi è più ossina.

7.3 Determinazione del precipitato

Essiccare il precipitato a 130-135 °C fino a peso costante (almeno 1 ora).

Lasciar raffreddare in un essiccatore, quindi pesare.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 mg di ossinato di molibdenile, $MoO_2(C_9H_6ON)_2$ corrisponde a 0,2305 mg di Mo.

$$\text{Mo \% del concime} := X \times 0{,}02305 \times \frac{V \times D}{a \times M}$$

dove:

X è la massa del precipitato di ossinato di molibdenile in mg

V è il volume dell'estratto ottenuto secondo i metodi 10.1 o 10.2 in ml

a è il volume dell'aliquota prelevata nell'ultima diluizione in ml

D è il fattore di diluizione di questa aliquota

M è la massa del campione analizzato in grammi

Metodo 10.11

DOSAGGIO DELLO ZINCO NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI — METODO PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo di dosaggio dello zinco negli estratti di concimi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti dei concimi ottenuti con i metodi 10.1 o 10.2 per i quali si prevede una dichiarazione dell'elemento (zinco) totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo trattamento e diluizione opportuna degli estratti, lo zinco viene dosato per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico circa 6 M

Vedi metodo 10.4, punto 4.1.

4.2. Soluzione di acido cloridrico circa 0,5 M

Vedi metodo 10.4, punto 4.2.

4.3. Soluzione di sale di lantanio a 10 g di La per litro

Vedi metodo 10.4, punto 4.3.

4.4. Soluzioni di riferimento di zinco (Zn)

4.4.1. Soluzione madre di zinco a 1 000 µg/ml

In un matraccio tarato da 1 000 ml, sciogliere 1g, pesato con l'approssimazione di 0,1 mg, di zinco in polvere o in pezzetti in 25 ml di acido cloridrico 6 M (4.1). A completa dissoluzione portare a 1 000 ml con acqua. Omogeneizzare.

4.4.2. Soluzione di lavoro di zinco 100 µg/ml

- In un matraccio tarato da 200 ml, diluire 20 ml della soluzione madre (4.4.1) con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Portare a 200 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. Vedi metodo 10.4, paragrafo 5. L'apparecchio dev'essere dotato di una sorgente che emetta le righe caratteristiche dello zinco (213,8nm). L'apparecchiatura deve essere dotata di un correttore del fondo della fiamma.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA ANALIZZARE

6.1 Solubilizzazione dello zinco

Vedi metodi 10.1 e/o 10.2, se necessario, 10.3.

6.2. Preparazione della soluzione da analizzare

Vedi metodo 10.4, punto 6.2. La soluzione da analizzare deve contenere il 10 % (v/v) di una soluzione di sale di lantanio.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Vedi metodo 10.4, punto 7.1. La soluzione della prova in bianco deve contenere il 10 % (v/v) della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Vedi metodo 10.4, punto 7.2.

Per un intervallo di dosaggio ottimale compreso tra 0 e 5 µg/ml di zinco (Zn), introdurre in una serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente: 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, e 5 ml della soluzione di lavoro (4.4.2). Se del caso, regolare la concentrazione in acido cloridrico in modo che sia più prossima possibile a quella della soluzione da analizzare. Aggiungere in ciascun matraccio 10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzato al punto 6.2. Portare a 100 ml con la soluzione di acido cloridrico 0,5 M (4.2). Omogeneizzare.

Queste soluzioni contengono rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml di zinco (Zn).

7.3. Misure

Vedi metodo 10.4 punto 7.3. Tarare lo spettrofotometro (5) per le misure alla lunghezza d'onda di 213,8 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Vedi metodo 10.4, punto 8.

La percentuale di zinco (Zn) nel concime è uguale a:

$$Zn\ \% = [(X_s - X_b) \times V \times D] / (M \times 10^4)$$

Se è stato utilizzato il metodo 10.3:

$$Zn\ \% = [(X_s - X_b) \times V \times 2D] / (M \times 10^4)$$

dove:

Zn e la quantità di zinco (Zn) espressa in percentuale del concime

X_s e la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml

X_b e la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1) in µg/ml

V e il volume dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2 in ml

D e il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2

M e la massa del campione prelevato secondo il metodo 10.1 o 10.2 in grammi

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2), (a3), ..., (ai) ed (a) sono le aliquote e (v1), (v2), (v3), ... e (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro diluizioni rispettive, il fattore di diluizione D sarà uguale a:

$$D = (v_1/a_1) \times (v_2/a_2) \times (v_3/a_3) \times \ldots \times (vi/ai) \times (100/a).$$

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

96A0326

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 1996.

Soppressione dell'esonero dall'emissione della bolla di accompagnamento per alcuni materiali, da emanare in virtù dell'art. 3, comma 117, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 627, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978;

Visto l'art. 3, comma 117, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il quale è stato soppresso l'esonero dall'emissione del documento di accompagnamento di cui all'art. 4, primo comma, n. 7), del citato decreto 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente al trasporto di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia e pietrame in genere;

Considerato che in relazione alle dette modifiche apportate alla disciplina della bolla di accompagnamento e prevista dall'art. 5, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978, come modificato dal predetto art. 3, comma 117, della legge n. 549 del 1995, l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale sono stabiliti modalità e termini particolari per la compilazione, l'emissione, la consegna, l'utilizzazione e la sottoscrizione della bolla di accompagnamento, in relazione alla peculiarità del settore interessato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il trasporto di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia e pietrame in genere, la bolla di accompagnamento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, può essere emessa, con le modalità previste nei successivi commi, in deroga al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978.

2. L'indicazione del luogo di ritiro o di destinazione dei beni trasportati, se diverso dalla residenza o dal domicilio del mittente o del destinatario, può essere effettuata con riferimento alla località di ritiro o di destinazione qualora non vi siano ulteriori elementi identificativi quali la via ed il numero civico.

3. Le indicazioni richieste dall'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in ordine alle quantità trasportate, possono essere espresse, alternativamente, in termini di peso o di volume.

4. Le eventuali differenze fino al dieci per cento fra le quantità indicate nella compilazione della bolla di accompagnamento, e le quantità accertate, non rilevano in sede di controllo, se dipendono esclusivamente da variazioni fisiche naturali dei beni trasportati.

5. La disposizione di cui all'art. 1, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nel caso di trasporto di beni alla rinfusa provenienti da cave e miniere o da altri luoghi di prelievo, si applica, per quanto concerne l'indicazione della quantità trasportata, secondo le modalità di cui al comma 3.

6. Per i trasporti con inizio dal luogo di prelievo dei materiali di cui al comma 1 possono essere utilizzati stampati sostanzialmente conformi all'allegato *C* del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, con l'indicazione per ciascun trasporto, che trattasi di materiali considerati nel presente decreto, nonché dell'ora di inizio del medesimo. Qualora l'acquirente o il destinatario provvedano direttamente al prelievo dei suddetti beni dal luogo di origine, nel quale non sia presente personale del mittente, ed il trasporto sia effettuato con mezzi propri, o da altri per suo conto, l'obbligo della bolla grava sull'acquirente o destinatario stesso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0384

DECRETO 18 gennaio 1996.

Istituzione della marca di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida dei veicoli a motore per l'anno 1996.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 15 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, ai sensi del quale la tassa annuale sulle patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore si riscuote a mezzo di apposita marca recante impresso l'anno di validità;

Ritenuto che occorre procedere all'istituzione della marca per il pagamento della tassa per l'anno 1996 del valore di L. 70.000;

Decreta:

Art. 1.

La marca di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, recante impresso l'anno 1996, ha i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

carta: bianca, lisciata, filigranata gommata, da 85 g/mq, con elementi fluorescenti e fibrille luminescenti di colori verde e rosso;

filigrana: in chiaro, costituita da stelline a cinque punte distribuite a tappeto su tutta la superficie della carta;

formato carta: mm 20 × 24;

formato stampa: mm 17 × 21;

dentellatura: 14;

perforatura: foro a forma di stella con punte arrotondate posto all'angolo inferiore sinistro;

stampa: calcografica ed offset;

bozzetto: a cura dell'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

colori: due colori offset, ocra e verde; tre colori calcografici, verde, rosso porpora e terra di Siena;

vignetta: poggia sul lato corto ed è costituita dai seguenti elementi:

al centro racchiusa, in un'area circolare, è riprodotta una delle prime automobili a vapore;

completano la marca la scritta «PATENTE DI GUIDA» posta in alto a delimitare la composizione grafica, l'anno di validità «1996», la scritta «CONCESSIONI GOVERNATIVE», disposta con andamento circolare sulla sinistra della vignetta centrale, ed il valore «70.000» posto in basso a destra;

foglio: cento esemplari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0383

DECRETO 18 gennaio 1996.

Approvazione del modello di dichiarazione mod. 780-*ter*/96 concernente l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione per gli anni 1993, 1994 e 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, recante disposizioni correttive del predetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni e integrazioni al predetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

Visto l'art. 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi del quale ai fondi pensione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva, i fondi pensione ovvero le società o gli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito devono presentare annualmente la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente;

Visto il decreto 21 ottobre 1995 del Ministro delle finanze, concernente le modalità per il versamento della predetta imposta sostitutiva e per lo scomputo dei versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 e dell'imposta del 15 per cento versata secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 8 agosto 1994;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso modello 780-*ter* concernente la dichiarazione annuale che i fondi pensione, ovvero la società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito, sono obbligati a presentare entro il 31 gennaio 1996 con riguardo all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta per l'anno 1995.

2. Il modello 780-*ter* deve essere riprodotto in unico esemplare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa utilizzando un modello conforme a quello pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780-ter/96

dichiarazione dei fondi pensione relativa al pagamento dell'imposta sostitutiva (art. 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni; art. 12 della L. 8 agosto 1995 n. 335)

Centro di servizio ______

oppure N. ______

Ufficio delle imposte ______

Presentata al Comune di ______

il ______ n. ______

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1995

DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE (1)

DENOMINAZIONE ______ CODICE FISCALE

SIGLA EVENTUALE ______

DATA DI COSTITUZIONE

SEDE LEGALE: COMUNE — PROVINCIA — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

DOMICILIO FISCALE: COMUNE — PROVINCIA — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE

DENOMINAZIONE ______

SEDE LEGALE: COMUNE — PROVINCIA — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

DOMICILIO FISCALE: COMUNE — PROVINCIA — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — COGNOME (per le donne quello da nubile) — NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV NASCITA (sigla) — CODICE CARICA ① ② — DATA CARICA giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE: COMUNE — PROVINCIA — TELEFONO (prefisso e numero) — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta.
(2) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E ALL'ADDIZIONALE

SEZ. I - Tipologia delle imposte

		Data	Estremi versamento in tesoreria	
1 Imposta fissa			N° distinta o bollettino	Sigla provincia
1ª rata 1993/94 £ ______	☐	__|__|__	______	__|__
2ª rata 1993/94 £ ______	☐	__|__|__	______	__|__
rata unica 1993/94 £ ______	☐	__|__|__	______	__|__
anno 1995 £ ______	☐	__|__|__	______	__|__
2 Imposta proporzionale				
1ª rata 1993/94 £ ______	☐	__|__|__	______	__|__
2ª rata 1993/94 £ ______	☐	__|__|__	______	__|__
rata unica 1993/94 £ ______	☐	__|__|__	______	__|__
anno 1995 £ ______	☐	__|__|__	______	__|__
3 Addizionale 1%				
anno 1995 £ ______	☐	__|__|__	______	__|__

SEZ. II - Dati relativi ai crediti di imposta

A. *Imposte sui redditi*		Data	Versamenti Estremi
a1) IRPEG ed ILOR relative al periodo di imposta 1993	£ ______	__|__|__	______
a2) IRPEG ed ILOR relative al periodo di imposta 1994	£ ______	__|__|__	______
a3) Credito compensato	£ ______		
a4) Credito residuo al 31 gennaio 1996 (*a1+a2−a3*)	£ ______		

B. *Imposta del 15% sui contributi versati al fondo pensione*

b1) Ammontare complessivamente versato £ ______

b2) Credito compensato £ ______

b3) Credito a rimborso £ ______ Estremi istanza ______

b4) Credito residuo al 31 gennaio 1996 (*b1−b2−b3*) £ ______

b5) Estremi versamento dell'imposta del 15% (data e importo)

__|__|__ ______ __|__|__ ______

Si allegano copia delle distinte o quietanze ovvero dei bollettini di versamento.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

______

Data ______

All. n. ____

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI GENERALI

Modello 780/ter

PREMESSA

L'art.12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha completamente riformulato il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, riguardante i criteri applicativi e la misura dell'imposta sostitutiva che i fondi pensione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo medesimo sono tenuti a corrispondere ai sensi dello stesso art. 14.
Il primo comma di tale articolo prevede, infatti, che i fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione dei fondi.
Il terzo comma del predetto art. 14 stabilisce, inoltre, che per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva si applica - fino a quando detti fondi non si saranno adeguati alle disposizioni dell'art. 6 del medesimo decreto - nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla medesima legge, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. L'anzidetto trattamento si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui il patrimonio del fondo risulti direttamente investito in beni immobili; ovviamente, l'importo dell'imposta proporzionale non può essere in ogni caso inferiore a quello dell'imposta fissa.
Ai sensi del comma 2 del ripetuto art. 14, l'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
L'articolo 12, comma 2, della citata legge n. 335 del 1995 ha stabilito, inoltre, che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione per gli anni 1993 e 1994 - che non è stato possibile versare in quanto non sono stati emanati i provvedimenti previsti dal previgente testo dell'art. 17, comma 1, lett. *d)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 - deve essere versata in due rate di uguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della medesima legge, con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrenti dal 10 febbraio dell'anno in cui l'imposta doveva essere versata, oppure in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento della prima rata.
A norma del terzo comma dello stesso art. 12 della legge n. 335 del 1995, dai versamenti dell'imposta sostitutiva si scomputano, fino a compensazione, i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, effettuati per gli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione.
Dai versamenti della predetta imposta sostitutiva può essere scomputato, ai sensi del quinto comma dell'art. 12 della legge n. 335 del 1995, il versamento della soppressa imposta del 15 per cento, prevista dal previgente testo dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1992.
Con il decreto ministeriale 21 ottobre 1995 sono state disciplinate le modalità per il versamento dell'imposta sostitutiva e per lo scomputo dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati per il 1993 ed il 1994, nonché della predetta imposta del 15 per cento.
I fondi pensione gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione - che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993 - devono altresì versare un'addizionale all'imposta sostitutiva, calcolata nella misura dell'1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
Il versamento di tale addizionale dev'essere effettuato secondo le modalità previste per l'imposta sostituiva, a decorrere dal 1995 e, quindi, entro il 31 gennaio 1996.
Tale addizionale si rende dovuta sino al termine del suddetto periodo transitorio.
L'art. 12, comma 4, prevede che nel caso di fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

2 SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva tutti i fondi e le casse che erogano forme di previdenza consistenti in trattamenti periodici ovvero in prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalla struttura attraverso la quale detti fondi o casse sono stati costituiti e, quindi, sia che si tratti di fondi **"interni"** ad una società o ente sia che si tratti di fondi **"esterni"**, ancorché privi di personalità giuridica.

3 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione si compone di quattro riquadri: il primo relativo ai dati riguardanti il fondo pensione; il secondo relativo ai dati riguardanti la società o l'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile, anche se non risulti come patrimonio di destinazione separato ed autonomo; il terzo relativo ai dati riguardanti il rappresentante del fondo pensione (se costituito come fondo esterno) ovvero della società o ente (se costituito come fondo interno); il quarto destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale del fondo pensione (per i fondi esterni) o della società o ente (per i fondi interni). Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, senza alcuna abbreviazione.

■ RIQUADRO RELATIVO AL FONDO PENSIONE.

In questo quadro devono essere riportati alcuni dati riguardanti il fondo pensione, secondo le seguenti indicazioni.

Denominazione: dev'essere indicato in maniera esatta e completa la denominazione del fondo pensione, nonché il codice fiscale. Nel caso in cui il fondo sia stato identificato attraverso una sigla, dev'essere indicata anche quest'ultima. Nel caso di fondi interni dev'essere indicata la denominazione della società o ente.

Data di costituzione: va indicata la data di costituzione del fondo, quali che siano le forme adottate (ad esempio: delibere degli organi societari, ovvero altre iniziative adottate dalla società o ente oppure da organismi rappresentativi dei lavoratori).

Luogo di conservazione delle scritture contabili: dev'essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate le generalità o la denominazione di questi ultimi

■ RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETA O ENTE.

Questo riquadro dev'essere compilato dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è stato costituito e, quindi, solo qualora si tratti di fondi interni.
Ai fini della compilazione di questo riquadro si rinvia a quanto già precisato per le corrispondenti voci contenute nel riquadro riguardante il fondo pensione.

■ RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE.

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del legale rappresentante del fondo pensione (se si tratta di fondi esterni) ovvero della società o ente nell'ambito del cui patrimonio è costituito il fondo pensione (se si tratta di fondi interni). Ai fini della individuazione della carica rivestita dal soggetto all'atto della dichiarazione e stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice 1 se si tratta di rappresentante legale; il codice 2 se si tratta di liquidatore.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica dev'essere indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
Qualora i rappresentanti siano più di uno, in un allegato a parte devono essere indicati gli altri: in questo caso, per ciascuno di essi devono essere esposti i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato sul frontespizio.

■ **RIQUADRO RELATIVO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO.**

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale o di altro organo di controllo del fondo pensione o della società o dell'ente. Con riferimento alla qualifica si deve indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di collegio sindacale o altro organo di controllo.

Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante del fondo o della società o ente nell'ambito del cui patrimonio è stato costituito il fondo pensione.

COMPILAZIONE DEL PROSPETTO RIGUARDANTE I DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E DELL'ADDIZIONALE, NONCHE I DATI RELATIVI AI CREDITI D'IMPOSTA COMPENSATI.

Sezione I - Tipologia delle imposte

In questa sezione devono essere indicati, a seconda della differente tipologia:

- nel punto **1,** l'imposta in misura fissa;
- nel punto **2,** l'imposta nella misura proporzionale dello 0,50% del valore corrente degli immobili;
- nel punto **3,** l'addizionale dell'1%, in quanto dovuta.

Per quanto concerne l'imposta in misura *fissa*, in corrispondenza dei diversi righi dovranno essere indicati: nella prima colonna, gli importi versati per gli anni 1993 e 1994, comprensivi dei relativi interessi, e per l'anno 1995, al netto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15%, da riportare nella sezione seconda; nella seconda colonna, l'avvenuta compensazione mediante barratura nell'apposita casella; nella terza, quarta e quinta colonna, gli estremi dei versamenti alla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello stato.
Per quanto concerne l'imposta in misura *proporzionale*, in corrispondenza dei diversi righi dovranno essere indicati: nella prima colonna, gli importi versati per gli anni 1993 e 1994, comprensivi dei relativi interessi, e per l'anno 1995, al netto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15%, da indicare nella sezione seconda; nella seconda colonna, l'avvenuta compensazione mediante barratura dell'apposita casella; nella terza, quarta e quinta colonna, gli estremi dei versamenti alla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello stato.

L'importo *dell'addizionale dell'1%* dovrà essere sempre indicato nell'apposito punto 3, indipendentemente dal fatto che il relativo importo sia stato versato congiuntamente o meno con l'imposta fissa o con quella proporzionale.

Sezione II - Dati relativi ai crediti d'imposta.

In questa sezione devono essere indicati i dati riguardanti i crediti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e all'imposta del 15% che hanno formato oggetto di compensazione:

- nel punto **A,** con riferimento alle imposte sui redditi;
- nel punto **B,** con riferimento all'imposta del 15%

Per quanto concerne le imposte sui redditi, nei righi **a1** e **a2** vanno indicati gli importi dell'IRPEG e dell'ILOR versati dal fondo, rispettivamente, per i periodi d'imposta 1993 e 1994 con i relativi estremi di versamento; nel rigo **a3** va indicato l'importo del credito effettivamente compensato con i versamenti dell'imposta sostitutiva; nel rigo **a4** va indicato l'esatto ammontare del credito residuo.

Per quanto concerne l'imposta del 15% sui contributi versati al fondo pensione, nei righi **b1** e **b2** vanno indicati, rispettivamente, l'ammontare complessivo dell'imposta versata e l'importo del credito compensato; nel rigo **b3** va indicata la parte dell'imposta del 15% chiesta a rimborso con gli estremi dell'istanza presentata; nel rigo **b4** va indicato l'esatto ammontare del credito residuo che si intende destinare a future compensazioni e per il quale, quindi, non sarà più possibile presentare istanza di rimborso.

Nel rigo **b5** dovranno essere indicati gli estremi dei versamenti dell'imposta del 15% (data ed importo), con l'avvertenza che, ove siano stati effettuati più di due versamenti, dovrà essere redatto un apposito elenco, conforme allo schema della presente dichiarazione, da allegare al modello 760-ter.

Dovranno in ogni caso essere allegati in fotocopia, i documenti attestanti i versamenti delle imposte sui redditi, della imposta del 15%, della imposta sostitutiva e dell'addizionale, indicando nell'apposita casella il numero complessivo dei documenti.

5

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Come già anticipato, l'imposta sostitutiva dev'essere versata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, facendola affluire al capo VI, capitolo 1177, intitolato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione nella misure previste dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335". Entro lo stesso termine e con le stesse modalità dev'essere versata l'addizionale dell'1%.
Per quanto concerne l'imposta sostitutiva relativa agli anni 1993 e 1994, il versamento dev'essere effettuato in due rate di uguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della predetta legge, con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto per il versamento dell'imposta relativa a ciascuna delle predette annualità.
Il versamento per il 1993 ed il 1994 può essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata.
La dichiarazione dev'essere presentata entro il 31 gennaio all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione dev'essere presentata su un modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze; a tal fine può essere utilizzata anche fotocopia del modello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, annesso al predetto decreto. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata, senza avviso di ricevimento, soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio: in tal caso si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore ad un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del D.L. 10.7.1982 n. 429, convertito dalla legge n. 516 del 7.8.1982, come modificato dal decreto legge 16.3.1991, n. 83, convertito dalla legge 15.5.1991, n. 154.

96A0382

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 gennaio 1996.

Modalità e termini di pagamento relativi alle contribuzioni di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale si è provveduto ad individuare le tipologie delle suddette contribuzioni («corrispettivo istruttorio», «corrispettivo per la partecipazione ad esami», «contributo di vigilanza», «contributo sulle negoziazioni») ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Vista la propria delibera n. 9424 del 1° settembre 1995, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale si è provveduto a stabilire la misura delle suddette contribuzioni;

Atteso che la citata delibera n. 9424 del 1° settembre 1995 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità di pagamento delle contribuzioni predette, nonché la definizione dei termini di pagamento del «contributo di vigilanza» ad eccezione di quelli — già stabiliti nella stessa delibera n. 9424 — relativi al pagamento del «contributo» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *f)* e *q)*, della parimenti citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995;

Attesa la necessità di stabilire un termine anche in relazione al pagamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *p)*, della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995;

Vista la propria delibera n. 9440 dell'11 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale si è proceduto all'indicazione di modalità e termini di pagamento provvisori e relativi alle sole contribuzioni — «corrispettivo istruttorio», «corrispettivo per la partecipazione ad esami» e «contributo di vigilanza» di cui all'art. 3, lettere *p)* e *q)*, della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 — applicabili già per l'esercizio finanziario 1995, mentre si è rinviata a successivo provvedimento la definizione della materia;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e dei termini di pagamento delle contribuzioni dovute ai sensi della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995;

Ritenuto, peraltro, non necessario per il momento provvedere in ordine alle modalità di pagamento del «contributo sulle negoziazioni», avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 5, comma 3, della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 a norma del quale la corresponsione di detta tipologia di contribuzioni è temporaneamente sospesa fino al 31 dicembre 1996;

Ravvisata l'opportunità di una parziale conferma delle modalità e dei termini di pagamento già indicati con la citata delibera n. 9440 dell'11 settembre 1995;

Ravvisata, infine, la necessità, riconnessa alla messa a punto del sistema di riscossione delle contribuzioni, di stabilire, per il solo esercizio finanziario 1996 e limitatamente al «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere da *a)* ad *e)*, *g)*, *h)*, *o)* e *p)*, della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, termini di pagamento differiti rispetto a quelli valevoli a regime;

Delibera:

Art. 1.

1. È abrogata la delibera n. 9440 dell'11 settembre 1995 citata nelle premesse del presente provvedimento.

Art. 2.

1. Il pagamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 e del «corrispettivo per la partecipazione ad esami» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 2 della stessa delibera deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 9, via Sicilia, 188 - 00187 Roma - Cod. 3002.3 - CAB 05019.5;

versamento sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma», utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.

2. All'atto del pagamento devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati relativi al soggetto tenuto al pagamento, che dovranno risultare dalla documentazione attestante il pagamento stesso:

a) nome e cognome (per persone fisiche) o denominazione (per persone giuridiche);

b) codice fiscale (per persone fisiche e giuridiche residenti in Italia);

c) indirizzo (per persone fisiche) o sede legale (per persone giuridiche);

d) codice della causale del pagamento;

e) descrizione della causale del pagamento.

3. Il codice e la descrizione delle causali di pagamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

4. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati di cui al comma 2 devono essere indicati come segue:

il codice fiscale, unitamente al nome e cognome ovvero alla denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche del soggetto tenuto al pagamento;

il codice e la descrizione della causale del pagamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

5. Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente postale, il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento ed il codice e la descrizione della causale del pagamento devono essere indicati sul retro del bollettino di versamento nell'apposito «spazio per la causale del versamento».

6. Il pagamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *p)*, della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 deve essere effettuato entro sette giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione della Consob di avvio dell'istruttoria finalizzata alla pubblicazione del prospetto informativo ovvero all'aggiornamento dello stesso. Copia della documentazione attestante il pagamento è trasmessa alla Consob entro cinque giorni dalla data del pagamento stesso.

Art. 3.

1. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere da *a)* ad *e)*, *g)*, *h)*, *o)* e *p)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno ed il relativo importo deve essere computato sulla base delle rispettive situazioni di riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la contribuzione si riferisce. Ai fini del pagamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verrà spedito, entro il 10 febbraio, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Detto modulo sarà comunque, nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento, reso disponibile, per i promotori di servizi finanziari, presso la competente commissione regionale per l'albo dei promotori e, per gli altri soggetti richiamati nel presente comma, presso la sede della Consob. Il pagamento del «contributo» riferito all'anno 1996 è effettuato, con le predette modalità, entro il 15 aprile e l'apposito modulo è spedito entro il 15 marzo ed è reso disponibile nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento. I pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate non saranno considerati validi.

2. Fermi restando i rispettivi termini stabiliti all'art. 3, commi 7 e 9, della delibera n. 9424 del 1° settembre 1995, il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *f)* e *q)*, della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 dev'essere effettuato con le stesse modalità stabilite all'art. 2 del presente provvedimento.

3. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *i)*, *l)*, *m)* ed *n)*, della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 dev'essere effettuato entro il 10 gennaio di ciascun anno, con le stesse modalità stabilite all'art. 2 del presente provvedimento. Il pagamento del «contributo» riferito all'anno 1996 è effettuato, con le predette modalità, entro il 31 gennaio.

Art. 4.

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comporterà l'avvio delle procedure di riscossione coattiva e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 5.

1. La presente delibera sarà pubblicata, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 gennaio 1996

Il presidente: BERLANDA

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

N. 1 - CORRISPETTIVO ISTRUTTORIO

CODICE CAUSALE	DESCRIZIONE CAUSALE	SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO	MISURA DEL CORRISPETTIVO
1A11	art. 1, lett. a), n. 1), Del. n. 9423/95	SIM/Fiduciarie [iscrizioni]	L. 5 milioni
1A21	art. 1, lett. a), n. 2), Del. n. 9423/95	SIM/Fiduciarie [autorizzazioni]	L. 1 milione
1A22	art. 1, lett. a), n. 2), Del. n. 9423/95	SIM/Fiduciarie [revoche]	L. 1 milione
1B11	art. 1, lett. b), Del. n. 9423/95	Società di revisione [iscrizioni]	L. 5 milioni
1B12	art. 1, lett. b), Del. n. 9423/95	Società di revisione [cancellazioni]	L. 1 milione
1C11	art. 1, lett. c), Del. n. 9423/95	Promotori finanziari [iscrizioni]	L. 500 mila
1C12	art. 1, lett. c), Del. n. 9423/95	Promotori finanziari [cancellazioni]	L. 50 mila
1D11	art. 1, lett. d), Del. n. 9423/95	Praticanti promotori [iscrizioni]	L. 300 mila
1D12	art. 1, lett. d), Del. n. 9423/95	Praticanti promotori [cancellazioni]	L. 50 mila
1E11	art. 1, lett. e), Del. n. 9423/95	Agenti di cambio	L. 500 mila
1F11	art. 1, lett. f), Del. n. 9423/95	Fornitori informazioni [autorizzazioni]	L. 5 milioni
1F12	art. 1, lett. f), Del. n. 9423/95	Fornitori informazioni [revoche autorizzazioni]	L. 500 mila
1G11	art. 1, lett. g), Del. n. 9423/95	Soggetti proponenti annunci pubblicitari [art. 1/18-quinquies, legge n. 216/74]	L. 1 milione
1H11	art. 1, lett. h), Del. n. 9423/95	Soggetti proponenti attivita' preliminari ex art. 1/18-septies, legge n. 216/74	L. 2 milioni
1M11	art. 1, lett. m), Del. n. 9423/95	Comitati promotori mercati ex delibera n. 8469/94	L. 25 milioni
1N11	art. 1, lett. n), Del. n. 9423/95	Monte Titoli	L. 30 milioni
1K11	art. 1, lett. o), Del. n. 9423/95	OIC [deposito prospetto]	L. 2 milioni
1K12	art. 1, lett. o), Del. n. 9423/95	OIC [aggiornamento prospetto]	L. 2 milioni
1P11	art. 1, lett. p), Del. n. 9423/95	OIC ex art. 10-bis, legge n. 77/83 [deposito prospetto]	L. 2 milioni
1P12	art. 1, lett. p), Del. n. 9423/95	OIC ex art. 10-bis, legge n. 77/83 [aggiornamento prospetto]	L. 2 milioni

N. 2 - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE AD ESAMI

CODICE CAUSALE	DESCRIZIONE CAUSALE	SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO	MISURA DEL CORRISPETTIVO
2A11	art. 2, lett. a), Del. n. 9423/95	Soggetti richiedenti la partecipazione all'esame per promotori di servizi finanziari	L. 150 mila
2B11	art. 2, lett. b), Del. n. 9423/95	Soggetti richiedenti la partecipazione all'esame per negoziatori di valori mobiliari	L. 150 mila
2C11	art. 2, lett. c), Del. n. 9423/95	Soggetti richiedenti la partecipazione al colloquio per rappresentante alle grida di agente di cambio	L. 50 mila

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

N. 3 - CONTRIBUTO DI VIGILANZA

CODICE CAUSALE	DESCRIZIONE CAUSALE	SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO	MISURA DEL CONTRIBUTO
3A11	art. 3, lett. a), Del. n. 9423/95	SIM/Fiduciarie iscritte all'Albo	L. 2 milioni per attività autorizzata
3B11	art. 3, lett. b), Del. n. 9423/95	Banche autorizzate ex lege n. 1/91	L. 2 milioni per attività autorizzata
3C11	art. 3, lett. c), Del. n. 9423/95	Banche/finanziarie comunitarie ex d.lgs. n. 385/93	L. 2 milioni per attività esercitata
3D11	art. 3, lett. d), Del. n. 9423/95	Banche extracomunitarie ex d.lgs. n. 385/93	L. 2 milioni per attività esercitata
3E11	art. 3, lett. e), Del. n. 9423/95	Agenti di cambio	L. 1 milione
3F11	art. 3, lett. f), Del. n. 9423/95	Società di revisione iscritte all'Albo	4% ammontare corrispettivo tot. triennale
3G11	art. 3, lett. g), Del. n. 9423/95	Fornitori di informazioni autorizzati ex art. 25, legge n. 1/91	L. 1 milione
3H11	art. 3, lett. h), Del. n. 9423/95	Promotori di servizi finanziari	L. 300 mila
3J11	art. 3, lett. i), Del. n. 9423/95	Consiglio di borsa	L. 2 miliardi
3L11	art. 3, lett. l), Del. n. 9423/95	Cassa di Compensazione e Garanzia	L. 200 milioni
3M11	art. 3, lett. m), Del. n. 9423/95	Comitati di gestione di mercati istituiti ex delibera n. 8469/94	L. 40 milioni
3M12	art. 3, lett. m), Del. n. 9423/95	Comitati locali di mercati istituiti ex delibera n. 8469/94	L. 10 milioni
3N11	art. 3, lett. n), Del. n. 9423/95	Comitato di gestione MTS e MIF	L. 60 milioni
3K11	art. 3, lett. o), Del. n. 9423/95	Emittenti titoli quotati [borsa]	diritti di quotazione sul capitale nominale (*)
3K12	art. 3, lett. o), Del. n. 9423/95	Emittenti titoli quotati [ristrette]	diritti di quotazione sul capitale nominale (*)
3K13	art. 3, lett. o), Del. n. 9423/95	Emittenti titoli quotati in mercati istituiti ex delibera n. 8469/94	diritti di quotazione sul capitale nominale (*)
3P12	art. 3, lett. p), Del. n. 9423/95	OIC [fondi mobiliari aperti]	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
3P13	art. 3, lett. p), Del. n. 9423/95	OIC [SICAV]	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
3P14	art. 3, lett. p), Del. n. 9423/95	OIC [fondi mobiliari chiusi]	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
3P15	art. 3, lett. p), Del. n. 9423/95	OIC [fondi immobiliari]	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
3P16	art. 3, lett. p), Del. n. 9423/95	OIC [organismi esteri "non armonizzati" ex art. 1, d.lgs. n. 86/92]	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
3P17	art. 3, lett. p), Del. n. 9423/95	OIC [organismi esteri "armonizzati" ex art. 10-bis, legge n. 77/83]	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
3Q12	art. 3, lett. q), Del. n. 9423/95	Soggetti offerenti diversi dagli OIC [art.1/18, legge n. 216/74]	0,02% o 3% dell'ammontare dell'operazione (**)
3Q13	art. 3, lett. q), Del. n. 9423/95	Soggetti richiedenti il riconoscimento del prospetto informativo [art. 1/18-sexies, legge n. 216/74]	0,02% o 3% dell'ammontare dell'operazione (**)
3Q14	art. 3, lett. q), Del. n. 9423/95	Soggetti offerenti ex art. 14, legge n. 149/92	0,02% o 3% dell'ammontare dell'operazione (**)

(*) Diritti calcolati come da art. 3, comma 4, della delibera n. 9424/95
(**) Il 3% e' riferito alle offerte aventi ad oggetto warrant o strumenti assimilabili

96A0369

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Automobile club di Lucca ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1995, registrato dal competente organo di controllo in data 18 dicembre 1996 al n. 729, l'Automobile club di Lucca viene autorizzato ad acquistare dai signori Marchi per L. 70.000.000 alcuni appezzamenti di terreno, di complessivi mq catastali 1590, siti nel comune di Lucca - frazione Antraccoli, via provinciale della Madonnina, da adibire ad impianto carburanti.

Detti appezzamenti di terreno risultano censiti al N.C.E.U. del comune di Lucca nel modo seguente: *a)* partita 70091, foglio 138, mappale 506, mq 990; *b)* partita 37477, foglio 138, mappale 507, mq 490; *c)* partita 70090, foglio 138, mappale 660, mq 110.

Sul predetto terreno insiste un impianto carburanti che risulta censito al N.C.E.U. del comune di Lucca alla partita 22431, foglio 138, mappali 506 e 507.

96A0297

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988.

Il giorno 14 dicembre 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988.

In conformità all'art. 7, l'accordo è entrato in vigore in data 14 dicembre 1995.

96A0313

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale La Repubblica, in Roma, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Editoriale La Repubblica, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Editoriale La Repubblica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

96A0267

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta per dodici mesi con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unità di Varese, per il periodo dal 6 settembre 1994, al 5 marzo 1995.

È, altresì, autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo predetto, in favore dell'ulteriore scaglione di lavoratori dipendenti, sospesi o lavoranti ad orario ridotto.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 6 settembre 1994.

Parere comitato tecnico, seduta del 4 luglio 1995: favorevole all'aumento del numero dei lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale straordinaria nel semestre in esame (da 30 a 45 unità).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Eva Di Accatino, con sede in Valenza (Alessandria) e unità di Valenza (Alessandria), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18282, articoli 1 e 2 del 14 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine di periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gamma serbatoi, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 gennaio 1996 al 24 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 2 D, con sede in Civitella del Tronto (Teramo) e unità di Folignano (Ascoli Piceno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 settembre 1995 al 22 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni riunite di Moretti Filomena & C., con sede di Bellante (Teramo) e unità di Bellante (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 ottobre 1995 al 3 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione farmacisti - Soc. coop. a r.l. Unifarma, con sede in Teramo e unità di Teramo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1995 al 9 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 maggio 1996 al 9 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi - Società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unità di Binasco (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi - Società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unità di Chilivani (Sassari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18311 del 14 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bocami, con sede in Genova e unità presso Arsenale M.M. di Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Chemie Linz Castellanza Gruppo OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Tema, con sede in Napoli e unità di Nola (Napoli), per il periodo dal 26 gennaio 1995 al 25 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 26 luglio 1995 al 25 gennaio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in Buccinasco (Milano) e unità di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 ottobre 1995 al 14 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Distribution Systems, con sede in Milano e unità di Milano e uffici nazionali, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 31 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona e unità di Ancona, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio provinciale di Taranto, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unità di Varese, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Radaelli Sud, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno e Spinazzola (Bari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 ottobre 1995 al 27 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 28 aprile 1996 al 27 ottobre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 5 ottobre 1995 al 3 aprile 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), unità di Colico (Como) e cantieri itineranti sul territorio nazionale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. A. Marcioni & C., con sede in Novara e unità di Novara, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 giugno 1994, al 15 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.M. Cooperativa edile Monghidoro, con sede in Monghidoro (Bologna) e unità di Monghidoro (Bologna), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 22 settembre 1995 al 21 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), unità di Colico (Como) e cantieri itineranti nazionali, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. I.T.S. Servizi tecnici internazionali, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Astaldi, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia (Foggia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 agosto 1995 al 28 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 29 febbraio 1996 al 28 agosto 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unità di Milano e Udine, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 settembre 1995, n. 18669, articoli 1 e 2.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unità di Brescia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi Società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unità di Binasco (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 6 febbraio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18310 del 14 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli industriale - Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1995 al 14 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasma - Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1995 al 5 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1995 al 14 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1995 al 14 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale l'Indipendente, con sede in Milano e unità di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità c/o Alenia di Casoria (Napoli) e c/o Alenia di Pomigliano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità c/o Alenia di Casoria (Napoli) e c/o Alenia di Pomigliano (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 1° giugno 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Ferrari Estero, con sede in Giulianova (Teramo) già San Benedetto del Tronto e unità di Giulianova (Teramo).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ferrari Estero, con sede in Giulianova (Teramo) già San Benedetto del Tronto e unità di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ferrari Estero, con sede in Giulianova (Teramo) già San Benedetto del Tronto e unità di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995, della ditta S.r.l. Azienda Forese, con sede in Milano e unità di Avezzano (L'Aquila) e Pescara.

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1995 con effetto dal 14 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Azienda Forese, con sede in Milano e unità di Avezzano (L'Aquila) e Pescara, per il periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 14 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995, della ditta S.r.l. Elco, con sede in Pescara e unità della sede di Pescara e di Nocciano (Pescara).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1994 con effetto dal 23 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Elco, con sede in Pescara e unità della sede di Pescara e di Nocciano (Pescara), per il periodo dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 23 dicembre 1993.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, della ditta C.I.L.FE di Villari Giuseppa, con sede in Messina e unità di Giammoro C.re Capannone Milazzo Cir (Messina), Messina C.re Ferrofir, Messina C.re Policlinico e ufficio di Messina.

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.I.L.FE di Villari Giuseppa, con sede in Messina e unità di Giammoro C.re Capannone Milazzo Cir (Messina), Messina C.re Ferrofir, Messina C.re Policlinicoe e ufficio di Messina, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1995 con decorrenza 1° maggio 1995. Esclusi i lavoratori di cantiere e per fine lavori;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Casagiove (Caserta).

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1995 al 17 aprile 1996, della ditta S.p.a. Decon, con sede in Messina e unità di Messina.

Parere comitato tecnico del 25 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Decon, con sede in Messina e unità di Messina, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 marzo 1995 al 24 settembre 1995, della ditta S.p.a. O.T.M.A., con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia).

Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con effetto dal 25 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. O.T.M.A., con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 25 marzo 1995 al 24 settembre 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Tribunale del 25 marzo 1994, n. 2386.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Casertane ora Firema Trasporti, con sede in Napoli e unità di Caserta e S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1995 con decorrenza 29 giugno 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Impresa Ventura Francesco, con sede in Paola (Cosenza) e unità di Paola (Cosenza).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Impresa Ventura Francesco, con sede in Paola (Cosenza) e unità di Paola (Cosenza), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 giugno 1995, n. 18090/4;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Impresa Ventura Francesco, con sede in Paola (Cosenza) e unità di Paola (Cosenza), per il periodo dal 9 maggio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. A.I.C.O., con sede in Sassari e unità di Sassari, per il periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza 23 luglio 1995;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 4 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acron, con sede in nucleo industriale di Onna (L'Aquila) e unità di L'Aquila, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 1° agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.p.a. Pastificio Maltagliati, con sede in Napoli e unità di Altopascio località Riatri (Lucca), Massa e Cozzile (Pistoia), ufficio di Altopascio località Riatri (Lucca) e ufficio di Massa e Cozzile (Pistoia).

Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pastificio Maltagliati, con sede in Napoli e unità di Altopascio località Riatri (Lucca), Massa e Cozzile (Pistoia), ufficio di Altopascio località Riatri (Lucca) e ufficio di Massa e Cozzile (Pistoia), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995;

8) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995, con effetto dal 4 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. Società Italiana Vetro (Gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 4 aprile 1995 al 13 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1995 con decorrenza 4 aprile 1995;

9) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995, con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. Società Italiana Vetro (Gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unità solo per uffici di Milano, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 13 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

10) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995, con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. Società Italiana Vetro (Gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unità solo per uffici di Milano, per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 14 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995, della ditta S.p.a. Laterificio Pugliese, con sede in Bari e unità di Terlizzi (Bari).

Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 21 novembre 1994 con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laterificio Pugliese, con sede in Bari e unità di Terlizzi (Bari), per il periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 25 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995, della ditta S.p.a. Sipem, con sede in Catania e unità in loc. Milocca di Dittaino-Assoro (Enna).

Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipem, con sede in Catania e unità in loc. Milocca di Dittaino-Assoro (Enna), per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1995 con decorrenza 8 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 4 maggio 1995 al 3 novembre 1995, della ditta S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 27 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con effetto dal 4 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 4 maggio 1995 al 3 novembre 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 4 maggio 1994.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitis, con sede in Ferrara e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 agosto 1995, n. 18531/9;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Angelantoni Scientifica, con sede in Massa Martana, località Cimacolle (Perugia), unità di Massa Martana (Perugia), uffici di Ferrara, Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 30 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1° gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Angelantoni Scientifica, con sede in Massa Martana, località Cimacolle (Perugia), unità di Massa Martana (Perugia), uffici di Ferrara, Milano e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unità e uffici provincia di Agrigento e unità in provincia di Trapani.

Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unità e uffici provincia di Agrigento e unità in provincia di Trapani, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unità e uffici provincia di Agrigento e unità in provincia di Trapani, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1995 con decorrenza 1° giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 gennaio 1994, della ditta L'Elettra di F. Cunzolo, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno).

Parere comitato tecnico del 21 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta L'Elettra di F. Cunzolo, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta L'Elettra di F. Cunzolo, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta Impresa geom. Donato Callisto, con sede in Benevento, stabilimento e ufficio di Benevento.

Parere comitato tecnico del 21 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Impresa geom. Donato Callisto, con sede in Benevento, stabilimento e ufficio di Benevento, per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento, con esclusione lavoratori cantiere e licenziati per fine lavori;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 9 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Impresa geom. Donato Callisto, con sede in Benevento, stabilimento e ufficio di Benevento, per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 9 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento, con esclusione lavoratori cantiere e licenziati per fine lavori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Carello gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Torino e Venaria (Torino).

Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Carello gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carello gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Foster, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Avenza-Carrara (Massa Carrara).

Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Foster, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Avenza-Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Foster, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Avenza-Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 febbraio 1996, della ditta S.a.s. Falma di Astante & C., con sede in Udine e unità di Udine.

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Falma di Astante & C., con sede in Udine e unità di Udine, per il periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 15 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 15 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Falma di Astante & C., con sede in Udine e unità di Udine, per il periodo dal 15 agosto 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 15 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unità di Genova, Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste e Piombino (Livorno).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unità di Genova, Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste e Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unità di Genova, Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste e Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unità di Genova, Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste e Piombino (Livorno), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Genova-Campi.

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Genova-Campi, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

5) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Genova-Campi, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Genova-Campi, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

7) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

9) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

10) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

11) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995;

12) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

13) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unità di Genova, Levate (Bergamo) e Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unità di Genova, Levate (Bergamo) e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

14) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva dal 1° aprile 1995 *Tubificio di Piombino* S.r.l., con sede in Genova e unità di Piombino (Livorno).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva dal 1° aprile 1995 Tubificio di Piombino S.r.l., con sede in Genova e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

15) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

16) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

17) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

18) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta e Milano.

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta e Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

19) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta e Milano, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

20) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unità di Aosta e Milano, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

21) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

22) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Tubi di qualità - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e unità di Pero (Milano.

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualità - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e unità di Pero (Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

23) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995, con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995;

24) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. T.A.D. - Tubi acciaio e derivati commerciali - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo) e Lainate (Milano).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. T.A.D. - Tubi acciaio e derivati commerciali - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo) e Lainate (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

25) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.A.D. - Tubi acciaio e derivati commerciali - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo) e Lainate (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1° luglio 1995;

26) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Tubificio di Piombino, già T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Piombino (Livorno).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubificio di Piombino, già T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 giugno 1994 al 24 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Irplastnastri - Industria nastri adesivi, con sede in Capraia e Limite (Firenze) e unità di Capraia e Limite (Firenze).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Irplastnastri - Industria nastri adesivi, con sede in Capraia e Limite (Firenze) e unità di Capraia e Limite (Firenze), per il periodo dal 15 giugno 1994 al 24 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 15 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A0268-96A0269

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 gennaio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1591,13
ECU	1981,75
Marco tedesco	1074,36
Franco francese	314,61
Lira sterlina	2406,90
Fiorino olandese	959,38
Franco belga	52,262
Peseta spagnola	12,749
Corona danese	277,66
Lira irlandese	2497,44
Dracma greca	6,529
Escudo portoghese	10,387
Dollaro canadese	1163,28
Yen giapponese	15,013
Franco svizzero	1334,62
Scellino austriaco	152,79
Corona norvegese	245,34
Corona svedese	233,66
Marco finlandese	352,02
Dollaro australiano	1163,91

96A0462

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 25 dicembre 1995 la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Anna Mercede Pocchiesa Vecchiuto, nata a Comelico Superiore (Belluno) il 3 giugno 1911 ed ivi deceduta il 10 novembre 1992, disposto con testamento olografo del 16 settembre 1992 pubblicato dal notaio Antonino Calcagno di Belluno l'11 febbraio 1993 al n. 44561 10266 di repertorio.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in titoli azionari depositati presso la Gestiras e la Previcommercio di Milano per un valore complessivo dichiarato di L. 92.906.267.

96A0299

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Arzignano

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-368 LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo di Roggia demaniale, sito nel comune di Arzignano (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappale n. 824, di superficie di Ha 0.00.27, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 gennaio 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

96A0298

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio interuniversitario «Istituto nazionale di biostrutture e biosistemi», in Roma.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica del consorzio interuniversitario «Istituto nazionale di biostrutture e biosistemi», con sede in Roma, ed è stato approvato il relativo statuto.

96A0335

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1995 l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Giuseppe Sciarra.

96A0336

Modificazione al regolamento del «Fondo Falk del Politecnico di Milano»

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1995 è stato modificato l'art. 4 del regolamento del «Fondo Falk del Politecnico di Milano».

96A0337

Autorizzazione all'associazione «Istituto studi e ricerche» in Milano, ad accettare alcune donazioni

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1995 col quale l'associazione «Istituto studi e ricerche (ISER)», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare alcune donazioni disposte dai signori Crocchiolo Calogero, Di Muzio Francesco, Acerbis Elia, Fortina Luigi, Foles Giò Maria, Ortelani Alberto, Banfi Carlo, Giovagnoli Carlo, Poterzio Franco.

96A0338

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione della relazione annuale sull'attività della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 1994

Il CIPE, nella seduta del 21 dicembre 1995, ha approvato la relazione annuale sull'attività della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 1994.

96A0301

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia, in vista della prossima istituzione del registro delle imprese, con deliberazione n. 507 del 22 novembre 1995, ha nominato il vice segretario generale rag. Bernardo Bessone, dirigente camerale, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A0380

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 588, adottata in data 20 novembre 1995, ha nominato il segretario generale dott. Mario Pomesano conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A0381

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 8 agosto 1995 concernente: «Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1995).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 26, prima colonna, all'ottavo comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la deliberazione della Commissione dell'Unione europea del *10* marzo 1995;», leggasi: «Vista la deliberazione della Commissione dell'Unione europea del *1°* marzo 1995;».

96A0357

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189